

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

Piazza 25 Aprile, 1
90018 Termini Imerese (PA)
P.IVA 06258150827
Rea n. 309030
pec: srrpalermoprovinciaest@legalmail.it
tel 091 6198851

REGOLAMENTO

**PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSATRAMITE I BUONI PASTO
ELETTRONICI**

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

Piazza 25 Aprile, 1

90018 Termini Imerese (PA)

P.IVA 06258150827

Rea n. 309030

pec: srrpalemoprovinciaest@legalmail.it

In seguito agli accordi aziendali del 18/05/2022 tra la SRR Palermo Provincia Est e le OO.SS., rilevato che la situazione logistica dell'azienda e la stessa organizzazione del lavoro non consentono la somministrazione del pasto direttamente sul luogo di lavoro in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, viene stabilito che il servizio sarà erogato con il sistema dei buoni pasto tramite supporto digitale e pertanto verrà assicurato al proprio personale full time e part time il servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto come segue.

Art 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dal contratto collettivo vigente (art. 32 lett. H del CCNL UTILITALIA del 10/07/2016).
2. La SRR Palermo Provincia Est, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale full time e part time il servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma dei buoni pasto elettronici. Il valore nominale di ciascun buono è di € 8. Non può essere sostituito da indennità, non è cedibile a terzi e non può essere monetizzato. Può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati.
4. Dopo la consegna all'avente diritto, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 6.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente restituisce tempestivamente la card contenente eventuali buoni pasto non utilizzati.
6. Per poter fruire del buono pasto occorre che ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) il lavoratore deve essere in servizio;
 - b) il dipendente deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a novanta minuti;
 - c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2 – Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo dei buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati.
2. Le carte elettroniche sono acquistate dall'Ufficio Personale, avvalendosi delle convenzioni Consip o dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni. Lo stesso Ufficio provvede alla distribuzione delle card ai dipendenti.

Art. 3 – Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale contemplato nell'art. 1, comma 2.
2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano, purché siano prestate nella giornata almeno nove ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore ai trenta minuti e non superiore ai novanta minuti e con un rientro di almeno due ore.
3. Concorrono al raggiungimento delle nove ore utili per avere il diritto al buono pasto, i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro, purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra mattina e pomeriggio. I permessi devono essere regolarmente concessi e registrati.
4. Il diritto al buono pasto spetta anche a tutti quei lavoratori che recupereranno eventuali prestazioni non rese in precedenza per inversione del rientro pomeridiano o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 9 ore di lavoro e che venga rispettata la pausa pranzo di cui all'art. 1 comma 6.
5. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale, limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano.
6. Il diritto sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio.
7. La pausa pranzo risulta esclusivamente dal foglio presenza timbrature o sistemi di rilevazione presenze adottati dall'azienda effettuate in uscita e in entrata e non viene conteggiata nelle ore minime di servizio prescritte. Pertanto, affinché il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto al buono pasto, è indispensabile che il dipendente effettui le relative annotazioni nel foglio presenze sia all'inizio e sia alla fine della pausa pranzo.

Art. 4 – Esclusione dal servizio di mensa

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro.
2. Non hanno diritto al buono pasto i dipendenti comandati in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto effettivamente sostenute, o qualora il servizio esterno per il quale sono ordinati in missione comprenda l'erogazione gratuita del pasto.
3. I dipendenti in distacco avranno diritto ai buoni pasto in funzione del regolamento in vigore presso la distaccataria.
4. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile.

Art. 5 – Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della card il dipendente deve inoltrare formale denuncia alle autorità competenti e avvertire tempestivamente l'Ufficio Personale, il quale procederà a bloccare

S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A

Piazza 25 Aprile, 1
90018 Termini Imerese (PA)
P.IVA 06258150827
Rea n. 309030

pec: srrpalemoprovinciaest@legalmail.it

la tessera. In seguito, sarà concessa nuova carta elettronica con l'accredito dei buoni pasto che risultano non consumati.

2. In caso di deterioramento o smagnetizzazione della carta elettronica, l'Amministrazione procede alla relativa sostituzione.

Art. 6 – Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto viene effettuata tramite accredito sulle carte elettroniche consegnate ai dipendenti.
2. L'Ufficio Personale, tramite il sistema di rilevazione delle presenze, verifica l'effettiva maturazione del diritto ai buoni pasto e, ad avvenuta ricarica, ne dà comunicazione al dipendente.
3. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista dalla fornitura delle tessere.

Art. 7 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.